



*SOMMARIO*

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>2</b>
<b>SCOPO</b> .....	<b>2</b>
<b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>2</b>
<b>RIFERIMENTI</b> .....	<b>2</b>
<b>DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI</b> .....	<b>2</b>
<b>REGOLAMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 1 INVENZIONI E ATTIVITA' DI RICERCA</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 2 INVENZIONI INDUSTRIALI CONSEGUITE NELL' AMBITO DELLA RICERCA ISTITUZIONALE</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 3 CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' INDUSTRIALE DALL'INVENTORE ALL' AOUC</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 4 INVENZIONI INDUSTRIALI REALIZZATE NEL CASO DI RICERCHE VINCOLATE</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 5 INVENZIONI INDUSTRIALI SCATURENTI DALL'ATTIVITA' DI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI DI AOUC SENZA COMMESSE DI RICERCA</b> .....	<b>5</b>
<b>ART.6 INVENZIONI E SPERIMENTAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO</b> .....	<b>5</b>
<b>ART.7 INVENZIONI INERENTI PROGRAMMI PER ELABORATORE E MARCHI</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 8 SOGGETTI COINVOLTI</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 9 DIREZIONE AZIENDALE</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 10 COMMISSIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO (CIS)</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 11 SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVA</b> .....	<b>7</b>
<b>ART.12 L'UFFICIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA FARMACEUTICA E BIOMEDICA (UVAR)</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 13 PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AOUC</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 14 RIPARTIZIONE DEI PROVENTI</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 15 RISERVATEZZA</b> .....	<b>8</b>
<b>STRUMENTI DI REGISTRAZIONE</b> .....	<b>8</b>
<b>LISTA DI DISTRIBUZIONE</b> .....	<b>8</b>

Gruppo di redazione: Ilaria Romagnuolo(Clinical Trial Center), Matteo Sammartino(Direttore Amministrazione del Personale), Andrea Frosini(UVaR)

	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
<b>REDAZIONE</b>	Salvatore De Masi	Clinical Trial Center	11/05/2023	Firmato in originale
<b>VERIFICA</b>	Manuela Benelli	U.O. Accreditamento Qualità e Risk Management	11/05/2023	Firmato in originale
<b>APPROVAZIONE</b>	Dr.ssa Elvira Bianco	Direttore Sanitario	Approvato con Provv. DG 308 del 29/05/2023	
<b>APPROVAZIONE</b>	Dr. Dario Rosini	Direttore Amministrativo		
<b>EMISSIONE</b>	Dr.ssa Daniela Matarrese	Direttore Generale		

Consultabile nella intranet



## INTRODUZIONE

L'Azienda ha ritenuto opportuno adeguare il Regolamento vigente in tema di Proprietà Intellettuale al fine di disciplinare la gestione delle Invenzioni.

## SCOPO

Scopo del presente Regolamento è disciplinare la tutela delle Invenzioni generate nel corso di attività di ricerca comunque connesse alla propria attività lavorativa presso AOUC.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a ogni risultato della ricerca svolta dall'Inventore, come stabilito in articolo 1, suscettibile di Diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale. Tale categoria comprende invenzioni industriali, varietà vegetali, modelli, disegni, software e banche dati, progetti di lavoro di ingegneria, marchi.

Il Regolamento viene applicato da personale che svolge la propria attività in AOUC sia questo personale dipendente che non, quale ad esempio gli addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso le strutture dell'AOUC come specializzandi, dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, stagisti, docenti di ogni genere non dipendenti, collaboratori di ogni genere non dipendenti aventi mansioni nell'ambito della ricerca anche in misura parziale ed ogni altro soggetto assimilabile.

## RIFERIMENTI

Il presente Regolamento è definito nel rispetto e sulla base dei seguenti riferimenti:

- D.lgs. n.30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale, in breve C.P.I.);
- Legge sul Diritto d'Autore n.633/19414 e s.m.i;
- Protocollo d' Intesa tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per la gestione dei titoli di Proprietà Intellettuale congiunti del 12/11/2019
- Decreto Ministero della Salute 30 novembre 2021 (GU n.42 del 19-2-2022)

## DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente Regolamento i seguenti termini assumono i significati sotto riportati:

**AOUC:** l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.

**Diritti patrimoniali sull'Invenzione:** sono diritti trasferibili di sfruttamento economico legati alla titolarità dell'Invenzione e tutelati dalle normative di legge territorialmente o convenzionalmente applicabili anche a livello internazionale.

**Diritti morali sull' Invenzione:** sono diritti inalienabili spettanti all'Inventore, derivanti dalla mera paternità dell'Invenzione.

**Inventore:** l'autore di un'Invenzione conseguita nel corso o a seguito di attività di ricerca comunque connesse alla propria attività lavorativa presso AOUC, o in occasione di questa, oppure conseguita avvalendosi di attrezzature e/o strutture appartenenti alla AOUC e di finanziamenti e/o risorse economiche da essa amministrare. Oltre ai dipendenti rientrano, a titolo non esaustivo, nella presente definizione specializzandi, dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, stagisti,



docenti di ogni genere non dipendenti, collaboratori di ogni genere non dipendenti aventi o meno mansioni nell'ambito della ricerca anche in misura parziale ed ogni altro soggetto assimilabile.

**Invenzione/i:** ogni risultato della ricerca, svolta dall'Inventore, suscettibile di Diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale. Tale categoria comprende Invenzioni Industriali (da intendersi come invenzioni suscettibili di un diritto di proprietà industriale), varietà vegetali, modelli, disegni, software e banche dati, progetti di lavoro di ingegneria, marchi.

**Diritto di Proprietà Industriale:** diritto esclusivo scaturente dai risultati dell'attività di ricerca scientifica avente un valore patrimoniale ottenuto tramite procedimento di brevettazione a mezzo del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento. Con la suddetta definizione si intende far riferimento a: domande di brevetto per invenzione, domande di brevetto per modello di utilità, brevetti per invenzione, per modello di utilità, e le eventuali quote di co-titolarietà degli stessi, qualsiasi sia la loro estensione a livello nazionale ed internazionale.

**Diritto di Proprietà Intellettuale:** diritto esclusivo scaturente dai risultati dell'attività di ricerca scientifica avente un valore patrimoniale generato ai sensi di quanto disciplinato nella Legge sul Diritto d'Autore.

**Ricerca Istituzionale:** ricerca svolta con risorse interne ad AOUC ovvero che non rientra nella definizione di Ricerca Vincolata.

**Ricerca Vincolata:** ricerca finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall' AOUC.

**Ufficio Valorizzazione della Ricerca farmaceutica e biomedica (UVaR):** struttura istituita presso la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana e deputata alla valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica.

## REGOLAMENTO

### ART. 1 INVENZIONI E ATTIVITA' DI RICERCA

1. Il presente Regolamento si applica alle Invenzioni ed agli Inventori come definiti nella sezione "Definizioni e Abbreviazioni".
2. Le Invenzioni conseguite entro due anni da quando l'Inventore ha concluso il proprio rapporto contrattuale con AOUC rientrano nell' oggetto del presente Regolamento.

### ART. 2 INVENZIONI INDUSTRIALI CONSEGUITE NELL' AMBITO DELLA RICERCA ISTITUZIONALE

1. Il Diritto di Proprietà Industriale conseguente alla attività di Ricerca Istituzionale spetta all'Inventore o ai co-Inventori, ai sensi dell'art. 65 del C.P.I e successive modifiche.
2. L'Inventore conserva tutte le facoltà di sfruttamento del Diritto di Proprietà Industriale, ivi incluso quella di depositare a proprio nome domande di brevetto e/o privative equipollenti, assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante lo stesso ed il suo mantenimento. Qualora l'Invenzione Industriale sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti derivanti dalla stessa sono attribuiti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione tra gli Inventori.
3. L' Inventore deve dare comunicazione all'AOUC del deposito della domanda di brevetto e/o privative equipollenti al massimo entro 30 giorni dell'avvenuto deposito. Qualora l'Invenzione Industriale sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti.
4. Oltre a quanto previsto al comma 3, nel caso di utilizzo economico o trasferimento a qualsivoglia titolo del Diritto di Proprietà Industriale a terzi vige l'obbligo di comunicazione all'AOUC.
5. Nel caso in cui l'Inventore ottenga dei proventi dallo sfruttamento del brevetto e/o privative equipollenti, in particolare dalla vendita o dalla concessione in licenza del medesimo, all' AOUC spetta il 30% dei proventi netti,



che residuano una volta sottratte tutte le spese sostenute dall'Inventore, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti.

6. Qualora l'Inventore rinunci al mantenimento del Diritto di Proprietà Industriale deve darne comunicazione all'AOUC.

## **ART. 3 CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' INDUSTRIALE DALL'INVENTORE ALL' AOUC**

1. L'Inventore può offrire in qualsiasi momento ad AOUC i diritti di cui all'art 2 comma 1, garantendo che dei medesimi è l'unico Inventore e che di questo diritto può comunque disporre liberamente, proponendo ad AOUC di acquisirne la titolarità (Modulo 1: Comunicazione Invenzione e Modulo 2: Invention Disclosure). Qualora l'Invenzione Industriale sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori deve essere trasmessa comunicazione sottoscritta da tutti, con l'indicazione della percentuale di contributo inventivo di ciascuno.
2. Qualora l'Invenzione Industriale sia stata conseguita con la partecipazione anche di Inventori o dipendenti di altre Istituzioni o imprese, italiane o straniere, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli Inventori appartenenti alla AOUC devono darne tempestiva comunicazione scritta all'Azienda, avendo cura di indicare tutte le relative quote di contributo inventivo in modo che l'Azienda possa giungere ad un accordo di cogestione con le parti interessate.
3. Per quanto concerne l'Invenzione Industriale generata dal personale dell'Università degli Studi di Firenze (UniFi) in afferenza assistenziale presso l' AOUC, ai sensi del Protocollo d'Intesa in essere tra UniFi ed AOUC per la gestione dei titoli di proprietà intellettuale congiunti, la suddetta Invenzione Industriale verrà condivisa in misura paritetica fra UniFi e AOUC.
4. Qualora l'Invenzione Industriale venga ceduta all'AOUC anche da soggetti che ad esso non appartengono, nel momento in cui questi soggetti offrono all'AOUC la propria quota devono dimostrare di averne dato comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire all'AOUC di giungere ad un accordo con detti enti in merito ad ogni aspetto procedurale e gestionale.
5. Nel caso in cui l'AOUC decida di acquisire il diritto sull'Invenzione Industriale, AOUC si impegna a sostenere gli oneri per il deposito del diritto di priorità. AOUC decide successivamente al primo deposito, sulla base dei fondi a disposizione sia delle prospettive di valorizzazione dell'Invenzione Industriale, sul sostenimento delle spese per il relativo mantenimento e la prosecuzione dell'iter brevettuale.
6. Nel caso in cui l'AOUC decida di non acquisire il diritto sull'Invenzione Industriale viene data comunicazione all' Inventore che ritorna l'unico esclusivo titolare dei diritti sull'Invenzione Industriale.
7. Qualora l'AOUC decida di sospendere il mantenimento del Diritto di Proprietà Industriale di cui sia titolare o di sospendere la procedura di estensione territoriale, deve darne in tempo utile, e comunque prima che il diritto decada, comunicazione all'Inventore, rendendosi pienamente disponibile alla cessione a titolo gratuito dello stesso all'Inventore o ad altro soggetto da questi indicato, fatta eventuale eccezione per il solo onere delle spese di registrazione e relativa trascrizione dell'atto di cessione.

## **ART. 4 INVENZIONI INDUSTRIALI REALIZZATE NEL CASO DI RICERCHE VINCOLATE**

1. Nell'ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalla AOUC, l' AOUC rimane titolare degli eventuali Diritti di Proprietà Industriale ottenuti col contributo dei propri Inventori ai sensi del comma 5 dell'art. 65 del C.P.I, salvo diversa pattuizione con i soggetti finanziatori.
2. I diritti patrimoniali sull'Invenzione, spettanti alla AOUC e al soggetto finanziatore, sono definiti dagli stessi negozialmente se non già disciplinati nel contratto che regola il progetto di ricerca.



## **ART. 5 INVENZIONI INDUSTRIALI SCATURENTI DALL'ATTIVITA' DI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI DI AOUC SENZA COMMESSE DI RICERCA**

1. Nei casi di Invenzioni generate nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, ovvero in occasione di essi, ai sensi del comma 2 dell'art.64 del CPI, i diritti sull'Invenzione Industriale appartengono all'AOUC, fermo restando quanto negozialmente pattuito nel contratto che regola l'assunzione e/o collaborazione dell'Inventore entro l'AOUC stessa.
2. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma e si tratti di Invenzione Industriale che rientra nel campo di attività di AOUC, a quest'ultima spetta un diritto d'opzione per la licenza d'uso ovvero l'acquisto dell'Invenzione Industriale.

## **ART.6 INVENZIONI E SPERIMENTAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO**

1. La titolarità dei risultati e dei dati derivanti da una sperimentazione clinica senza scopo di lucro è esclusiva del promotore della suddetta sperimentazione.
2. Eventuali invenzioni derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione, nel perseguimento degli obiettivi della stessa, sono di proprietà esclusiva del promotore salvo il diritto dello sperimentatore, di esserne riconosciuti autore. Lo Sperimentatore resterà titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso dell'indagine clinica, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge).
3. Resta inteso che nel caso di cessione a terzi dei dati e/o risultati a fini registrativi si applicano le previsioni di cui all'art 3 del DM 30 novembre 2021.

## **ART.7INVENZIONI INERENTI PROGRAMMI PER ELABORATORE E MARCHI**

1. Fermo restando il diritto morale dell'Inventore di essere riconosciuto come tale, per quanto concerne software, nell'accezione di programmi per elaboratore, ideati nell'esecuzione o nell'adempimento delle mansioni dell'Inventore ai sensi dell'art.12 bis Legge sul Diritto d'Autore, spetta all'AOUC il diritto esclusivo di utilizzazione economica. Qualora l'AOUC ottenga dei proventi dallo sfruttamento del software, all'Inventore potrà essere riconosciuto un compenso per la determinazione del quale si terrà conto della partecipazione dello stesso allo sviluppo e commercializzazione.
2. Qualora l'Inventore abbia ideato il software al di fuori del rapporto di lavoro e si tratti di un software che rientra nel campo di attività dell'AOUC, a quest'ultima spetta un diritto d'opzione per la licenza d'uso o l'acquisto del software.
3. Le Invenzioni appartenenti alla categoria dei Marchi seguono le previsioni di cui all' art. 19 del DL 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche (Codice di Proprietà Industriale) in merito al diritto alla registrazione.

## **ART. 8 SOGGETTI COINVOLTI**

I soggetti coinvolti nella valutazione, protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica sono i seguenti:

- a. Direzione Aziendale;
- b. Commissione Innovazione e Sviluppo (CIS);
- c. Segreteria Tecnico Amministrativa;
- d. Ufficio Valorizzazione della Ricerca farmaceutica e biomedica (UVaR);



## **ART. 9 DIREZIONE AZIENDALE**

1. La Direzione Aziendale (il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo intesi collegialmente o individualmente ovvero un loro delegato) decide in merito alla valutazione, protezione e valorizzazione dell'Invenzione avvalendosi del parere del CIS.
2. La Direzione Aziendale inoltre:
  - a) promuove la tutela della proprietà intellettuale e industriale nell'ambito ospedaliero e universitario;
  - b) vigila sulla corretta applicazione del presente Regolamento e valuta/propone ogni opportuna modifica;
  - c) definisce ed adotta le strategie di valorizzazione e di trasferimento della proprietà intellettuale e industriale più opportune per l'AOUC;
  - d) in casi eccezionali e di comprovata urgenza ed in presenza di elementi che possano pregiudicare la tutela delle Invenzioni dell'AOUC, ovvero quando questa sia già disciplinata da contratti di ricerca stipulati dall'AOUC, la Direzione Aziendale, verificata la copertura finanziaria, può provvedere alla protezione dell'Invenzione anche in assenza del parere del CIS.
  - e) sovrintende all'attività negoziale finalizzata alla valorizzazione e sfruttamento economico dell'Invenzione.
3. La Direzione Aziendale nell'ambito delle attività di competenza, può avvalersi della consulenza di esperti, interni o esterni all'AOUC, scelti sulla base delle loro competenze per il campo di applicazione dell'Invenzione.

## **ART. 10 COMMISSIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO (CIS)**

1. La Commissione Innovazione e Sviluppo (per brevità di seguito indicata come Commissione o CIS) è composta da non meno di 3 componenti effettivi interni ad AOUC, compreso il Presidente, nominati dal Direttore Generale AOUC esperti in materie attinenti l'ambito della ricerca e sperimentazione clinica, dei processi correlati al trasferimento tecnologico e gestione della proprietà intellettuale e industriale. I componenti rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta nell'incarico; partecipa ai lavori della Commissione anche il Responsabile dell'UVaR o un suo delegato. La Commissione può invitare l'Inventore alla seduta, al fine di acquisire ulteriori elementi necessari per una migliore valutazione dell'Invenzione. La Commissione è presieduta dal Presidente, che la convoca, anche per via telematica. Alla Commissione partecipa un'unità di personale tecnico amministrativo appartenente alla Segreteria Tecnico Amministrativa come Segretario Verbalizzante, senza diritto di voto.
2. I componenti devono segnalare, in relazione alle singole procedure, eventuali situazioni di conflitto d'interesse. In caso di conflitto d'interesse, imprevisto o perdurante impedimento di un componente effettivo della Commissione, la Direzione Aziendale AOUC potrà provvedere alla sua temporanea sostituzione con un componente supplente interno ad AOUC ed, in casi di comprovata urgenza, con consulenti esterni (secondo quanto previsto al comma 8).
3. La Commissione potrà avvalersi, temporaneamente o per singoli casi, di altri componenti senza diritto di voto, scelti anche fra professionisti interni o esterni, per esigenze connesse alla natura dell'invenzione/tecnologia di cui trattasi o per le particolari caratteristiche del mercato al quale la stessa va ascritta nonché per gli eventuali approfondimenti necessari all'espletamento delle proprie funzioni.
4. A ciascun componente della Commissione, con o senza diritto di voto, è fatto obbligo di osservare il segreto in merito ad ogni attività svolta dalla Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni.
5. È causa di decadenza dall'incarico di componente della Commissione o di Segretario, il verificarsi di una delle seguenti situazioni:
  - a) l'assenza ingiustificata da una o più sedute della Commissione;
  - b) la sospensione dal servizio in esito a procedimento disciplinare o a causa di procedimento penale, ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente o di legge;
  - c) il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della Commissione.
6. La Commissione si esprime in merito all' Invenzione, fornendo alla Direzione Aziendale o al soggetto delegato il suo parere in merito alle strategie di acquisizione, deposito, e valorizzazione delle invenzioni. In particolare, la Commissione, anche sulla base degli apprendimenti svolti da UVaR, esprime parere in merito a:
  - a) richieste di conseguimento di Diritti di Proprietà Industriale a nome esclusivo di AOUC e in co-titolarietà
  - b) Invenzioni di cui agli art 4-6;
  - c) accordi di cogestione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale inerenti le Invenzioni;
  - d) scelta dei Mandatari legali;
  - e) abbandono dell'intera famiglia brevettuale;
  - f) acquisizione di domande di brevetto/i già concessi ovvero altre forme di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale offerti ad AOUC;





- g) accordi di proprietà intellettuale e/o industriale annessi a progetti di ricerca congiunta ovvero a contratti o convenzioni di attività di ricerca commissionate da terzi;
  - h) valutazione delle linee strategiche di sviluppo e valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale e industriale.
7. La Commissione con il supporto di UVaR definisce uno schema standard di contratto di cessione in licenza, così come di Accordi di Confidenzialità (Non Disclosure Agreement - NDA) e Accordi di Trasferimento del Materiale (Material Transfer Agreement – MTA).
8. I pareri della Commissione non hanno carattere vincolante per la Direzione Aziendale AOUC che decide in merito al deposito della domanda di priorità, abbandono di una famiglia brevettuale e cessione del titolo a terzi.
9. La Commissione assume decisioni in merito a:
  - a) estensione dei diritti di proprietà industriale;
  - b) mantenimento in vita dei diritti di proprietà industriale;
  - c) finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti, al netto di verificare l'adeguata copertura finanziaria;
  - d) gestione dei processi di valorizzazione delle Invenzioni tutelate da AOUC. Nell'ambito di tale attività è compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di AOUC nonché delle pattuizioni previste in NDA e MTA. Le decisioni della Commissione sono espresse a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. La Direzione Aziendale può integrare la Commissione individuando professionisti esperti di comprovata esperienza in ambito di gestione della proprietà intellettuale e/o industriale e trasferimento tecnologico per quanto attiene in particolare a: analisi tecnico scientifica delle invenzioni, procedure brevettuali e valorizzazione del trovato. Con la medesima procedura e per valutazioni di particolare complessità, la Commissione si può avvalere di qualificati esperti della materia ovvero di professionisti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale.

## **ART. 11 SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVA**

1. La Segreteria Tecnico Amministrativa, in collaborazione con l'UVaR, provvede al supporto delle attività della Commissione e opera nell'ambito delle attività volte alla tutela della proprietà intellettuale e industriale e alla promozione del trasferimento tecnologico.
2. La Segreteria Tecnico Amministrativa provvede a:
  - a) mantenere funzioni di raccordo fra Inventore, la Commissione, UVaR, Commissione Brevetti di UniFi, Direzione Aziendale nonché gli uffici competenti di AOUC;
  - b) svolgere le attività necessarie per l'istruttoria della pratica, gestendo peraltro le procedure amministrative necessarie al deposito, mantenimento, estensione ed eventuale cessazione dei brevetti, raccordandosi con l'UO Contabilità Generale e Finanza, tramite gli uffici aziendali competenti;
  - c) gestire e verificare, raccordandosi con la Commissione, gli Uffici Competenti e la Direzione, la stipula dei contratti fra le parti in caso di coinvolgimento di più di un ente e seguire tutto l'iter amministrativo successivo;
  - d) supportare la Commissione in tutte le fattispecie inerenti la Proprietà Intellettuale e Industriale e la relativa contrattualistica;
  - e) redigere l'ordine del giorno delle sedute della Commissione ed il relativo verbale;
  - f) mantenere aggiornato il database brevettuale;
  - g) gestire le procedure aziendali per l'affidamento dell'incarico ai Mandatari legali.

## **ART.12 L'UFFICIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA FARMACEUTICA E BIOMEDICA (UVAR)**

1. L'UVaR, di concerto con la Segreteria Tecnico Amministrativa, provvede a:
  - a) svolgere le attività necessarie per l'istruttoria della pratica;
  - b) supportare le attività volte alla valorizzazione ed al trasferimento tecnologico delle Invenzioni;
  - c) curare le procedure e seguire le trattative per la selezione di terzi a cui licenziare o cedere l'Invenzione nel rispetto delle procedure di AOUC;
  - d) supportare gli Uffici competenti interni ad AOUC per la predisposizione delle diverse tipologie contrattuali di trasferimento tecnologico;
  - e) supportare il raccordo e l'interfaccia con gli Uffici competenti di soggetti esterni all'AOUC per armonizzare la gestione delle pratiche per la valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale derivanti da attività congiunte.



## **ART. 13 PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AOUC**

1. L'AOUC potrà stipulare, anche attraverso l'ausilio dell'UVaR, accordi di collaborazione con terzi per la valorizzazione economica delle Invenzioni di cui sia in tutto o in parte titolare, oppure cedere a terzi in maniera totale o parziale licenze per lo sfruttamento dell'Invenzione, assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità. La procedura per la gestione delle Invenzioni di AOU Careggi è titolare pro quota viene di volta in volta disciplinata mediante accordi di gestione stipulati tra le parti contitolari dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale.
2. L'Azienda si dota di una specifica procedura aziendale per quanto concerne la valorizzazione economica e la cessione di licenze relativamente ai Diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale di cui sia titolare o co-titolare.

## **ART. 14 RIPARTIZIONE DEI PROVENTI**

1. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei Diritti di Proprietà Industriale, al netto dei costi sostenuti per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto e/o privative equipollenti, nonché per il mantenimento della copertura brevettuale e per tutte le attività accessorie, sono ripartiti, secondo i seguenti termini e condizioni:
  - a) 50 % all'AOUC (e UniFi in caso di co-gestione);
  - b) 50 % all'Inventore. Nel caso di più di un Inventore la quota sarà ripartita in base alle percentuali dagli stessi indicati nella documentazione relativa all'Invenzione.

## **ART. 15 RISERVATEZZA**

1. All'Inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'Invenzione, ai componenti della Segreteria Tecnico Amministrativa, del CIS e degli eventuali altri uffici coinvolti dell'AOUC e a tutto il personale dell'UVaR, a consulenti esterni e collaboratori a qualsiasi titolo è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alle Invenzioni per le quali si chiede la tutela, almeno sino al momento in cui sia avvenuta la pubblicazione della domanda di brevetto o di altro titolo di privativa soggetto a pubblicazione, fatto salvo il diritto degli Inventori di divulgare l'Invenzione dopo l'avvenuto deposito della domanda di brevetto e/o altra forma di Diritto di Proprietà Industriale.

## **STRUMENTI DI REGISTRAZIONE**

- M/903/DR 150 -A Modulo 1: Comunicazione Invenzione
- M/903/DR 150 -B Modulo 2: Invention Disclosure

## **LISTA DI DISTRIBUZIONE**

Tutti i Direttori di SOD ed i Direttori di Dipartimento, gli Staff dei Dipartimenti.